

TI_GERICHTE 11.1999.126 vom 13. August 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-08-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1999.126

FR: TI_GERICHTE 11.1999.126 du 13 août 2003

IT: TI_GERICHTE 11.1999.126 del 13 agosto 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Lo scioglimento del regime matrimoniale va esaminato prima delle controversie sui contributi di mantenimento (alla stessa stregua delle questioni legate al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione: SJ 124/2002 I pag. 539 consid. 3 = FamPra.ch 2002 pag. 563 consid. 3). In proposito l'appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato la liquidazione dei mobili e delle suppellettili domestiche, dichiarati semplicemente in comproprietà delle parti. Egli sostiene che gli atti consentono di risalire agevolmente al loro valore, corrispondente fino al 1° gennaio 1997 a quello assicurato di fr. 50 300.– o, almeno, a quello di fr. 30 000.– assicurato dalla moglie dopo la separazione, e insta perché tali beni siano assegnati alla moglie stessa, riconoscendogli un conguaglio di fr. 25 150.– con interessi al 5% dal 13 marzo 1997. Oltre a ciò egli chiede che dal saldo finale di fr. 8571.20 riconosciuto alla moglie in liquidazione del regime sia stralciata la somma di fr. 7500.–, pari alla metà degli averi a lui intestati nel 1997 presso la Banca _____ SA di _____ e la Banca _____ di _____. a) In realtà il primo giudice, pur discostandosi dalle richieste comuni intese all'attribuzione dei mobili e delle suppellettili alla moglie, non ha trascurato il problema. In mancanza di dati affidabili sul valore dell'arredamento domestico egli si è limitato però ad accertare la comproprietà delle parti in ragione di metà ciascuno, rinviando lo scioglimento della comproprietà ad separatum (sentenza, pag. 7). Ora, l'assegnazione di beni in ragione di quote costituisce già di per sé un modo di liquidazione del regime (Deschenaux/Steinauer/Baddeley , Les effets du mariage , Berna 2000, pag. 505 n. 1241). Quanto al valore dei beni, il Pretore ha ritenuto che quello assicurato non fosse significativo, poiché si riferiva al momento in cui era stata stipulata la polizza di assicurazione e non a quello in cui avveniva la liquidazione del regime (sentenza, loc. cit.). L'appellante insiste sul valore assicurato, ma nemmeno si confronta con la motivazione del Pretore, sicché la sua doglianza risulta finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Come rileva il primo giudice, del resto, lo scioglimento del regime retroagisce sì alla litispendenza dell'azione (art. 204 cpv. 2 CC), ossia in concreto al 13 marzo 1997 (istanza per il tentativo di conciliazione: Deschenaux/Steinauer/Baddeley , op. cit., pag. 504 n. 1236), ma i valori vanno calcolati al momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley , op. cit., pag. 564 n. 1408). E al riguardo gli atti sono del tutto silenti. b) A ragione l'appellante fa notare invece che il Pretore ha ommesso di statuire – verosimilmente per svista – sull'attribuzione dell'appartamento coniugale, sebbene le parti concordassero sulla sua assegnazione all'attrice (conclusioni del 25 marzo 1999, pag. 9 e del 26 marzo 1999, pag. 5). L'appellante

ribadisce in questa sede tale richiesta, che riesce senz'altro legittima. Basti pensare che l'attribuzione dell'alloggio familiare a uno dei coniugi implica conseguenze già per quanto attiene alla responsabilità solidale nel pagamento della pigione (art. 122 cpv. 2 CC). La controparte, per altro, nulla obietta al riguardo. Si giustifica pertanto di completare la sentenza impugnata in conformità alle concordi richieste avanzate dalle parti in prima sede.

c) Quanto al preteso stralcio di fr. 7500.– dal saldo finale di fr. 8571.20 assegnato alla moglie, il Pretore ha ritenuto che l'interessato non avesse contestato di per sé l'esistenza di un attivo di fr. 15 000.– sui propri conti allo scioglimento del regime dei beni, ma si fosse limitato ad affermare che quel denaro non faceva parte degli acquisti (sentenza impugnata, pag. 8). Nel ricorso l'appellante ripete che la moglie non ha “provato assolutamente l'esistenza del saldo citato (...) al momento della liquidazione del regime” e che “oltretutto il doc. 10 smentisce la tesi del Pretore” (appello, pag. 11 punto 5). Ancora una volta però egli non si confronta minimamente con la motivazione del primo giudice, stando al quale l'attivo di fr. 15 000.– allo scioglimento del regime dei beni non era contestato. Donde l'ulteriore irricevibilità dell'appello (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il cpv. 5). Per quel che è del doc. 10, consistente in un estratto conto dal 1° gennaio al 26 giugno 1998 di un deposito del convenuto presso la Banca _____ di _____, esso non contraddice minimamente l'argomentazione del primo giudice, ove appena si consideri che nemmeno reca il saldo al 13 marzo 1997, momento decisivo per lo scioglimento del regime (sopra, consid. 2a). Del conto intestato all'appellante presso la Banca di _____ e _____ SA, poi, tutto si ignora. Nella misura in cui sono ricevibili, per finire, le censure mosse dall'appellante alla liquidazione del regime dei beni sono destinate all'insuccesso.

E. 3

In merito agli averi di vecchiaia, il Pretore ha riconosciuto alla moglie un capitale di fr. 75 387.–, pari alla metà della prestazione di libero passaggio maturata dal coniuge durante il matrimonio. L'appellante si oppone a qualsiasi suddivisione, facendo valere – in sintesi – che non “vi è spazio per applicare l'art. 22 LFLP”, sia perché l'attrice non ha diritto ad alcun contributo di mantenimento, sia perché tale riparto è ad ogni modo iniquo (conclusioni di appello, pag. 11). Egli dimentica però che alla fattispecie si applica la legge nuova (sopra, consid. 1), sicché la disciplina in materia di “secondo pilastro” è disciplinata ormai dagli art. 122 segg. CC (si veda anche il rinvio all'art. 22 cpv. 1 LFLP nel testo in vigore dal 1° gennaio 2000). La suddivisione degli averi di vecchiaia non è più subordinata, in altri termini, all'erogazione di un contributo di mantenimento (FF 1996 I pag. 109 n. 233.41). Oggi, se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ognuno di essi ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge federale sul libero passaggio (art. 122 cpv. 1 CC). Dandosi crediti reciproci, si divide la differenza tra i rispettivi crediti (art. 122 cpv. 2 CC). Il giudice può invero rifiutare la divisione, in tutto o in parte, ma solo ove essa “appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio” (art. 123 cpv. 2 CC). La questione è governata dal principio inquisitorio (sentenza del Tribunale federale 5C.103/2002 del 18 luglio 2002, consid. 5; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 21 ad art. 7 b tit. fin. CC).

a) In concreto l'appellante è affiliato all'Istituto di previdenza professionale dei dipendenti del Comune di _____. L'avere di vecchiaia da egli accumulato durante il matrimonio ammonta a fr. 151 936.15 (doc. 28 di appello). Anche l'attrice risultava affiliata

alla cassa pensione del proprio datore di lavoro, la _____ di _____. Non è tuttavia stato possibile accertare l'aver di vecchiaia da lei accumulato in costanza di matrimonio poiché, essendo cambiata la proprietà del negozio in cui essa lavora, la spettanza di lei è stata trasferita il 1° gennaio 2001 alla cassa pensioni del gruppo “_____e” di _____ e, il 1° dicembre 2001, alla cassa pensione “_____” di _____, le quali non sono state in grado di fornire precisazioni (doc. Q di appello). Dal certificato di previdenza rilasciato il 23 gennaio 2001 della _____ risulta nondimeno che il 31 dicembre 2000 essa disponeva di un avere di vecchiaia di fr. 1521.65, in parte sicuramente maturato durante il matrimonio (doc. D di appello). Di per sé, entrambi gli ex coniugi hanno diritto pertanto alla metà della prestazione d'uscita acquisita dall'altro. b) Il convenuto pretende invero che il riparto stabilito dal Pretore ponga le parti in una situazione finanziaria “del tutto iniqua”, giacché al momento in cui sarà pensionata l'attrice continuerà a percepire, oltre alla rendita AVS, alla rendita del “secondo pilastro” e a un capitale di fr. 25 000.– che le sarà stanziato da un'assicurazione privata, anche il contributo di mantenimento. La critica non è pertinente. Non è infatti il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita che va commisurato al contributo di mantenimento, bensì il contrario (art. 125 cpv. 2 n. 8 CC). L'attrice dispone di averi di vecchiaia irrisori (fr. 2706.90 il 1° gennaio 2002: doc. R di appello) e a 52 anni difficilmente potrà ricostituirsi una previdenza adeguata, nonostante la prestazione elargita dalla cassa pensione del marito (fr. 75 958.–: doc. 28). Di rilievo è solo la somma di fr. 25 000.– che essa riceverà il 19 gennaio 2013, sempre che continui a versare il premio di fr. 1275.– annui relativo alla polizza mista rischio-vita (doc. W di appello). Per il resto, essa non ha sostanza apprezzabile (doc. AA di appello), come non ne ha l'appellante (doc. 33 di appello), il quale però si sta almeno ricostituendo un'adeguata situazione previdenziale (doc. 29 di appello). In simili circostanze il riparto a metà del rispettivo avere di vecchiaia maturato durante il matrimonio non appare sicuramente iniquo, né si scorge fondato motivo per derogarvi. c) Si ricordi infine, per quel che riguarda l'ammontare della differenza tra i vicendevoli crediti delle parti (art. 122 cpv. 2 CC), che a norma dell'art. 142 cpv. 1 CC il giudice del divorzio si limita a fissare la percentuale – di regola il 50 – della prestazione d'uscita spettante a ogni coniuge. Diversamente da quanto ha fatto il Pretore sulla base del vecchio diritto nella sentenza impugnata (dispositivo n. 6), nel giudizio odierno va stabilita solo la chiave di riparto (FF 1996 I 122 in alto). Dovesse sorgere contestazione fra un ex coniuge e un istituto di previdenza sull'entità delle vicendevoli spettanze, la lite andrà sottoposta, una volta passata in giudicato l'attuale sentenza, “al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” (art. 142 cpv. 2 CC), ovvero – nel Ticino – al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25 a cpv. 1 LFLP con rinvio all'art. 73 cpv. 1 LPP, art. 8 cpv. 1 LALPP). Nel quadro del sindacato odierno ci si limiterà dunque a prevedere la suddivisione a metà delle prestazioni d'uscita maturate dalle parti durante il matrimonio, ossia dal 13 maggio 1977 al passaggio in giudicato del divorzio, pronunciato dal Pretore il 30 agosto 1999 (e non appellato).

E. 4

L'appellante contesta anche la rendita d'indigenza (fr. 862.– mensili indicizzati) fissata vita natural durante nella sentenza impugnata in favore della moglie giusta l'art. 152 vCC. A tal fine il Pretore si è dipartito da un reddito netto dell'interessato di fr. 4890.– mensili e da un reddito netto della moglie di fr. 2470.– mensili fino alla maggiore età di _____ (fr. 2287.– in seguito, data l'estinzione degli assegni familiari). Ciò posto, egli ha accertato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2848.– mensili, quello della moglie in fr. 3149.–

mensili (compresa la maggiorazione del 20% riconosciuta dalla giurisprudenza) e il fabbisogno in denaro del figlio in fr. 800.– mensili fino ai 16 anni, aumentato a fr. 1000.– mensili dai 16 ai 18 anni, più gli assegni familiari. Constatato che il fabbisogno minimo della moglie denotava uno scoperto di fr. 862.– mensili e che il fabbisogno in denaro del figlio rimaneva scoperto del tutto, egli ha ritenuto che, con il margine di fr. 2042.– mensili di cui dispone, il marito sia senz'altro in grado di colmare l'ammanco della consorte, così come di sussidiare il mantenimento del figlio con fr. 800.– mensili fino al 16° compleanno e fr. 1000.– mensili in seguito. Lo stipendio del marito essendo adeguato periodicamente al rincaro, anche i contributi alimentari dovevano essere ancorati all'indice nazionale dei prezzi al consumo. a) Nel nuovo diritto l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio è regolato dall'art. 125 cpv. 1 CC, stando al quale se non si può ragionevolmente pretendere che dopo il divorzio un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, dopo il divorzio, ogni coniuge deve provvedere a sé stesso nella misura del possibile e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a sovvenzionare l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può esigere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il matrimonio – per sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Sotto il profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello che essi potrebbero conseguire dimostrando buona volontà o facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 128 III 5 consid. 4a). b) Per il resto, il contributo di mantenimento deve attenersi agli elementi oggettivi elencati (non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto (Werro in: *De l'ancien au nouveau droit du divorce*, Berna 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – il riparto dei compiti avuto dai coniugi durante il matrimonio, la durata del medesimo, il tenore di vita adottato dalle parti durante la vita in comune, l'età e la salute di loro, il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito, il presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, come pure le aspettative di vecchiaia e di previdenza, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa nella disunione non è più, per contro, di alcun interesse giuridico (Schwenzler, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC). Verso il basso, il contributo di mantenimento deve garantire al coniuge beneficiario almeno il fabbisogno minimo, fermo restando che anche il debitore del contributo deve poter conservare il proprio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Verso l'alto, il contributo di mantenimento non deve eccedere il tenore di vita avuto dal coniuge beneficiario durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Werro, *Concubinage, mariage et démariage*, Berna 2000, pag. 147, n. 673 segg.). c) In concreto le parti si sono sposate il 13 maggio 1977 e si sono separate di fatto il 1° novembre 1996, quando il marito è andato ad abitare per conto proprio. La vita in comune essendo durata oltre 19 anni, il matrimonio può sicuramente definirsi di lunga durata (Schwenzler, op. cit., n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5C.278/2000 del 4 aprile 2001, consid. 2c). I coniugi hanno dunque il diritto di conservare, per principio, il tenore di vita avuto durante la comunione

domestica (sentenze del Tribunale federale 5C.111/2001 del 29 giugno 2001, consid. 2c, e 5C.205/ 2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c). Dall'istruttoria risulta che la moglie, venditrice diplomata di lingua madre tedesca, dopo la nascita dei figli ha smesso di lavorare per circa 14 anni, riprendendo poi gradualmente prima come donna delle pulizie e poi come venditrice a tempo parziale (interrogatorio formale: verbale del 23 febbraio 1999, pag. 1 seg., risposte n. 1 e 3). Dei figli, che vivono ancora con lei, essa ha continuato ad occuparsi anche dopo la separazione di fatto (a quel momento _____ aveva da poco compiuto i 18 anni, mentre _____ ne aveva 17 e _____ 13). Attualmente essa è impiegata all'80% come venditrice e svolge ancora qualche ora come donna delle pulizie. Non consta che abbia particolari problemi di salute. D'altro lato non risulta nemmeno – né l'appellante pretende – che soccorrano nella fattispecie i presupposti eccezionali dell'art. 125 cpv. 3 CC, in base ai quali un contributo alimentare possa essere ridotto o addirittura rifiutato. La questione è pertanto di valutare se l'attrice abbia i mezzi per finanziare un tenore di vita analogo a quello di cui essa godeva prima della separazione e, se no, quanto le manchi a tal fine. d) Questa Camera ha già avuto modo di accertare che al momento della separazione (1° novembre 1996) il reddito familiare ammontava a fr. 7807.– netti mensili (fr. 5630.– il marito, fr. 1732.– la moglie e fr. 445.– la figlia _____, apprendista). Il fabbisogno minimo del marito era allora di fr. 2848.– mensili, quello della moglie di fr. 2215.– e quello in denaro dei due figli _____ e _____ di complessivi fr. 1755.– (sentenza del 21 novembre 1997, inc. _____, consid. 5), per un totale di fr. 6818.– mensili. La famiglia poteva contare così, a quel momento, su un'eccedenza mensile di fr. 989.–, di cui la metà (fr. 494.50) spettava alla moglie (si veda anche il decreto cautelare del 30 ottobre 1997 nell'inc. _____). In mancanza di altri dati sul tenore di vita dei coniugi prima della separazione, gli accertamenti esperiti da questa Camera a fini provvisori – ancorché limitati a un esame di verosimiglianza – appaiono pur sempre un riferimento oggettivo (I CCA, sentenza inc. _____ del 18 luglio 2001 in re L., consid. 4). Senza dimenticare, evidentemente, che il calcolo predetto comprendeva già il costo di due economie domestiche distinte. Inoltre esso si riferiva solo ai genitori e ai due figli minori, senza considerare il fabbisogno in denaro di _____, studente al Centro scolastico per le industrie artistiche di Lugano, che in quanto maggiorenne non rientrava nel computo, ma che all'atto pratico rimaneva a carico delle parti. e) Ne consegue che, rispetto al bilancio familiare riassunto nella citata sentenza di questa Camera, prima della separazione di fatto la famiglia spendeva meno, giacché il marito non aveva un appartamento proprio (dal costo di 1000.– mensili: decreto cautelare del 30 ottobre 1997 nell'inc. DI.1997.299, pag. 3 in basso). Una sola economia domestica, inoltre, era meno onerosa di due economie separate, tant'è che il minimo esistenziale per coniugi previsto dal diritto esecutivo è inferiore alla somma di due minimi esistenziali per persone singole (nel 1996 esso ammontava a fr. 1370.– mensili rispetto a quello di fr. 1025.– mensili per persone sole: Rep. 1993 pag. 265). Prima della separazione di fatto, pertanto, l'eccedenza coniugale di fr. 989.– mensili era di gran lunga più elevata e doveva sfiorare i fr. 2670.– (il fabbisogno familiare non era di fr. 6818.– mensili, ma di fr. 5138.–). Certo, la somma serviva in parte a mantenere la figlia _____, divenuta maggiorenne sei mesi prima della separazione (il 24 aprile 1996). E il fabbisogno in denaro di lei non doveva discostarsi apprezzabilmente da quello di cui essa necessitava al compimento dei 18 anni, che si aggirava attorno ai fr. 1000.– mensili (raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, edizione 1996 in: RDT 51/1996 pag. 33: fr. 1095.–, dedotta approssimativamente la metà della posta per cura e educazione, prestate in natura dalla madre che lavorava a tempo parziale).

L'eccedenza effettiva a disposizione dei coniugi doveva ammontare quindi a circa fr. 1670.– mensili, ovvero a fr. 835.– ciascuno.

E. 5

Accertato (per quanto possibile) il tenore di vita che i coniugi avevano durante la comunione domestica, occorre ancora determinare quale sia il fabbisogno odierno dell'attrice commisurato a tale livello. Per quanto attiene al fabbisogno minimo, il Pretore l'ha stimato in fr. 3149.– mensili, già compreso il supplemento del 20% che la prassi riconosceva per il calcolo delle rendite d'indigenza (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, spese d'alloggio fr. 1145.–, premio della cassa malati fr. 204.–, spese di trasferta fr. 100.–, onere fiscale fr. 150.–). L'appellante chiede che tale fabbisogno sia ridotto a fr. 1828.– mensili, togliendo la maggiorazione del 20% e diminuendo le spese per l'alloggio a fr. 1000.–, come pure il premio della cassa malati a fr. 150.–, i costi di trasferta a fr. 53.–, l'onere fiscale a fr. 100.– e decurtando il totale di altri fr. 500.–, pari a quanto la figlia _____ versa all'attrice per le spese di casa (conclusioni di appello, pag. 7 in basso).

a) Il minimo esistenziale del diritto esecutivo per persone sole (fr. 1025.– mensili) è quello che vige al momento in cui ha statuito il Pretore (Rep. 1993 pag. 265). L'importo dev'essere aggiornato al nuovo minimo di fr. 1100.– mensili in vigore dal 1° gennaio 2001 (FU 2/2001 pag. 74 cifra I). Che l'attrice viva insieme con figli maggiorenni non è invece di pregiudizio per lei (I CCA, sentenza del 19 febbraio 1999 in re. T. pubblicata in: FamPra.ch 1/2000 pag. 135).

b) L'appellante chiede che la spesa di alloggio inserita nel fabbisogno minimo dell'attrice (fr. 1145.– mensili per un appartamento di quattro locali e mezzo) sia ridotta a fr. 1000.– dopo la maggiore età di _____ (conclusioni di appello, pag. 7). Egli disconosce però che il Pretore non si è dipartito dalla pigione effettiva (fr. 1539.50 mensili dal 1° aprile 2002: doc. V di appello), ma da una cifra di fr. 1340.– mensili, ridotta di altri fr. 195.– per tenere conto della quota rientrante nel fabbisogno in denaro del figlio. Che nell'appartamento l'attrice abiti con i tre figli ormai maggiorenni poco giova. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare più volte che in materia di alloggio determinante non è il costo effettivo a carico dell'interessato, ma la spesa che all'interessato può essere riconosciuta se abitasse da sé solo (FamPra.ch 2000 pag. 135). Considerato che l'ex marito fa valere, per sé solo, una spesa di fr. 1180.– mensili (per un appartamento di 3 locali e mezzo: doc. 32 di appello), l'importo di fr. 1145.– conteggiato dal Pretore appare senz'altro giustificato.

c) Riguardo al premio della cassa malati, nel 2002 l'interessata pagava complessivamente fr. 324.90 mensili (fr. 267.10 per l'assicurazione obbligatoria e fr. 57.80 per quella complementare: doc. W di appello). Non è il caso di scostarsi da tale cifra, giacché – contrariamente a quanto asserisce l'appellante – l'attrice non ha diritto a sussidi (doc. X di appello: decisione dell'Ufficio assicurazione malattia del 4 febbraio 2002; interrogatorio formale: verbale del 30 gennaio 2002, pag. 2, risposte n. 3 a 5). Quanto alle spese di trasferta, il convenuto reputa che la moglie non abbia dimostrato la necessità di usare un'automobile per recarsi al lavoro. Non si può seriamente pretendere tuttavia che l'interessata abiti a _____, lavori nella confetteria di _____ e svolga accessoriamente lavori di pulizia a _____ (ed eventualmente altrove, secondo la reperibilità della committenza) facendo capo solo ai mezzi pubblici. Né l'indennità di fr. 100.– mensili ammessa dal primo giudice può ritenersi eccessiva. Basti pensare che per lo stesso titolo l'appellante si è visto riconoscere fr. 250.– mensili.

d) Per quel che è dell'onere fiscale, la tassazione 2001/02 (l'ultima agli atti) comprova un'imposta cantonale di fr. 489.45 e un'imposta federale di fr. 115.– annui (doc. AA di appello). L'imposta comunale si attesta a fr. 528.30 (il Comune di _____ ha un moltiplicatore dell'85%), cui si

aggiunge l'imposta personale di fr. 20.–. Il carico tributario complessivo ammonta così a fr. 1152.– annui, pari a fr. 96.– mensili, che verosimilmente non varierà apprezzabilmente nemmeno in futuro, considerato che in avvenire ai redditi dell'interessata non si cumuleranno più gli alimenti per i figli (maggioresciti), ma che da tali redditi non potrà più essere detratta la deduzione per figli a carico. Dagli atti risulta altresì che l'interessata paga un premio di fr. 26.45 mensili per l'assicurazione responsabilità civile e del mobilio domestico (doc. F di appello), che secondo giurisprudenza rientra nel fabbisogno minimo (DTF 114 II 394 consid. 4b). e) Il convenuto vorrebbe defalcare dal fabbisogno minimo dell'attrice l'importo di fr. 500.– versato dalla figlia Katya come partecipazione alle spese di casa. Il fatto è assodato (interrogatorio formale dell'attrice: verbale del 30 gennaio 2002, pag. 2, risposta n. 1), ma senza rilievo. L'indennità versata dalla figlia maggiorenne è destinato infatti a coprire i costi supplementari dell'economia domestica causati dalla coabitazione della figlia stessa ed equivale a un rimborso delle spese. Per di più, liberalità discrezionali della figlia non potrebbero in alcun caso essere equiparate a redditi dell'attrice (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 45 n. 01.44 e pag. 157 n. 03.107; sentenza del Tribunale federale del 30 luglio 1998 in re B., consid. 2c). Infine, nessuna norma impone a un genitore di lucrare sulla coabitazione di un figlio maggiorenne (I CCA, sentenza del 12 febbraio 1999 in re T., pubblicata in: FamPra.ch 2000 pag. 138 consid. 3). Su questo punto l'appello è sprovvisto di buon diritto. f) L'appellante contesta da ultimo la maggiorazione del 20% sul fabbisogno minimo della moglie riconosciuta dal primo giudice. In realtà la decisione del Pretore era ineccepibile, poiché una rendita d'indigenza doveva garantire al beneficiario, appunto, il 120% del fabbisogno minimo (DTF 121 III 51 consid. 1c, 118 II 99 consid. 4b/aa con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5C.224/1997 dell'11 novembre 1997, consid. 2). Nel nuovo diritto del divorzio, secondo gli intendimenti del legislatore, tale supplemento non avrebbe dovuto essere rimesso in discussione (FF 1996 I pag. 127). Alcuni autori hanno ritenuto nondimeno che, per il suo schematismo, tale supplemento non fosse compatibile con il principio della solidarietà postmatrimoniale (Hausheer, Der Scheidungsunterhalt und die Familienwohnung , in : Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 128 seg. n. 3.13; Stettler , Les pensions alimentaires consécutives au divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 153 seg., Sutter/Freiburghaus , op. cit., n. 74 ad art. 125 CC; v. pure Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht , Basilea 2000, n. 33 ad art. 125 CC). Il Tribunale federale l'ha invece confermato, pur precisando che la maggiorazione del 20% non è sistematica e non sarebbe dovuta entrare in linea di conto nel caso di situazioni economiche precarie (sentenza _____ dell'8 dicembre 2000, consid. 3 con richiami di dottrina, pubblicata in: FamPra 2001 pag. 583). Questa Camera si è allineata a tale orientamento (I CCA, sentenza inc. 11.1999.145 del 20 giugno 2002 in re P., consid. 10). Nella fattispecie la questione è, comunque sia, di scarso interesse, poiché il tenore di vita avuto dalle parti prima della separazione di fatto non si limitava al fabbisogno minimo del diritto esecutivo (o al 120% di esso), ma ogni coniuge disponeva di una mezza eccedenza di fr. 835.– mensili (sopra, consid. 4c e 4e). Per garantire all'attrice il “debito mantenimento” nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC occorre dunque aggiungere fr. 835.– (del novembre 1996) al fabbisogno minimo odierno di fr. 2792.35 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 1145.–, premio della cassa malati fr. 324.90, spese di trasferta fr. 100.–, assicurazioni fr. 26.45, onere fiscale fr. 96.–). E fr. 835.– del novembre 1996 equivalgono approssimativamente a fr. 870.– odierni (da 103.5 punti a 108.2, con indice 100 nel maggio 1993). Per conservare attualmente il livello di vita avuto prima della

separazione l'attrice dovrebbe disporre perciò di circa fr. 3660.– mensili.

E. 6

Ciò posto, occorre esaminare in che misura l'attrice possa provvedere da sé al “debito mantenimento”. L'appellante si duole che, contrariamente all'opinione del Pretore, l'interessata non lavori più di 34 ore la settimana, pur sommando l'attività svolta presso la confetteria di _____ a quella esercitata come donna delle pulizie. Nelle conclusioni di appello egli chiede perciò che il reddito netto di lei sia stimato in fr. 3521.70 mensili (fr. 42 260.20 annui), cui va aggiunta l'indennità di fr. 500.– mensili versatale dalla figlia _____ come partecipazione ai costi dell'economia domestica (pag. 5). L'interessata obietta che a 52 anni d'età non le si può imporre un'estensione dell'attività lucrativa, anche perché gli orari di lavoro presso la confetteria le impediscono di trovare un'altra entrata accessoria (conclusioni di appello, pag. 2). Invero il primo giudice ha sommato, per svista, le 32 ore di lavoro settimanali presso la confetteria a 10-12 ore per lavori di pulizia, ottenendo un orario pieno. In realtà le 10-12 ore di pulizia risultano svolte non sull'arco di una settimana, bensì – come rileva il Pretore stesso – di un mese, sicché l'occupazione settimanale dell'attrice si aggira mediamente sulle 35 ore (si veda anche l'interrogatorio formale: verbale del 23 febbraio 1999, pag. 3, risposta n. 4). a) Secondo giurisprudenza invalsa una donna divorziata può essere tenuta a cominciare – o a recuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale allorché il figlio minore a lei affidato compie i 10 anni, mentre un'attività a tempo pieno le può essere imposta dal momento in cui tale figlio raggiungerà i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenger, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC). La prassi relativa al vecchio diritto del divorzio si dipartiva dal principio, in ogni modo, che dopo i 45 anni d'età non potesse più pretendersi da una moglie divorziata la ricerca di un'attività lucrativa (Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c con rimandi). Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto tale limite è stato relativizzato, il Tribunale federale sottolineando come per determinati posti di lavoro l'offerta fissi il limite d'assunzione a 50 anni (DTF 127 III 140 consid. 2c). Anche secondo la vecchia prassi, del resto, ove al momento del divorzio una moglie di 45 anni già lavorasse a tempo parziale, la questione era di verificare se un'estensione dell'attività lucrativa fosse ragionevolmente e concretamente esigibile da lei. Analogo principio vige oggi, nel nuovo diritto, per donne che a 45 anni non svolgono – o non svolgono più – attività lucrativa (Schwenger, op. cit., n. 53 in fine ad art. 125 CC). b) L'attrice ha compiuto 52 anni il 15 gennaio 2003. Essa esercita già un'attività lucrativa, è in buona salute e non deve più occuparsi dei figli, tutti maggiorenni. Nel 2001 ha guadagnato, come venditrice, fr. 27 481.– netti più gli assegni familiari (doc. Z di appello: “salario netto II” dedotti i “contributi assicurativi” e gli “assegni per i figli”), pari a fr. 2290.– mensili per un'occupazione all'80% (interrogatorio formale: verbale del 30 gennaio 2002, pag. 3, risposta n. 6). Un guadagno analogo risulta anche dal certificato di salario 2000 (fr. 2236.– netti mensili: doc. B di appello). Nel 2002 le entrate di lei sono aumentate (doc. Y di appello: conteggi mensili gennaio-giugno 2002). Ora, trattandosi di lavoratori dipendenti, decisivo è – di regola – il reddito netto conseguito al momento del giudizio (I CCA, sentenza inc. 11.2002.14 dell'8 marzo 2002 in re C., consid. 4 con rimandi, menzionata in: BOA n. 24 pag. 11). Nel caso specifico è determinante perciò lo stipendio percepito dall'interessata dopo l'aumento da fr. 2350.– a fr. 2520.– mensili lordi intervenuto nell'aprile del 2002. Dal salario netto mensile di fr. 2505.60 occorre poi dedurre l'assegno per il figlio, che essa non riceve più dal 20° compleanno di _____ (ossia dal gennaio 2003: art. 22 cpv. 3 LAF, RL 6.4.1.1) e il rimborso di fr. 50.– mensili per spese di lavanderia, mentre va considerata la quota della

gratifica versata regolarmente al pari di una tredicesima mensilità (interrogatorio formale: verbale del 30 gennaio 2002, pag. 3, risposta n. 6). Ne discende un reddito mensile di fr. 2462.– netti per un'occupazione all'80%. A ciò si aggiungono le 10-12 ore mensili come donna delle pulizie, a una paga oraria grosso modo corrispondente a quella percepita presso la confetteria (per un totale di fr. 200.– mensili). c) L'interessata pretende di non poter estendere la sua attività accessoria in ragione degli orari di lavoro nella confetteria. Dimentica però che all'interrogatorio formale aveva dichiarato di lavorare quattro giorni la settimana (verbale del 23 febbraio 1999 pag. 2, risposta n. 2). Nel luglio del 2002 essa risulta inoltre avere guadagnato, presso la confetteria, fr. 3250.– mensili lordi in luogo dei soliti fr. 2520.– (ultimo conteggio di stipendio agli atti: doc. Y di appello), per tacere di altri supplementi senza chiara causale. Non è quindi fuori luogo aspettarsi da lei un ragionevole sforzo perché porti il suo grado di occupazione a tempo pieno, o lavorando un po' di più alla confetteria (ciò ch'essa non definisce impossibile) o aumentando di qualche poco le ore di pulizia presso terzi (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5P.35/2002 del 6 giugno 2002, consid. 2.2.3). Così facendo, essa potrebbe guadagnare mediamente attorno ai fr. 3000.– netti mensili. d) Di contro, che la figlia _____ versi all'attrice fr. 500.– mensili per la casa non è – come si è visto – di rilievo (consid. 5e). Infine non risulta che l'attrice disponga di sostanza, tranne fr. 1000.– circa di “titoli-crediti-numerario”, fr. 5630.– di “assicurazione vita” e fr. 7000.– di “altri attivi” (doc. AA di appello). Dalla liquidazione del regime dei beni, poi, essa percepirà unicamente fr. 8571.20 e il mobilio in comproprietà (sopra, consid. 2a e 2c). L'interessata non può quindi contare neppure su un reddito della sostanza di qualche rilievo. Se ne conclude, in ultima analisi, che per raggiungere il tenore di vita avuto prima della separazione all'attrice mancano fr. 660.– mensili (fr. 3660.– meno fr. 3000.– di reddito proprio).

E. 7

Il diritto di conservare il livello di vita avuto prima della separazione spetta – di tutta evidenza – non solo all'attrice, ma anche all'appellante. Occorre quindi verificare gli introiti di lui, che il Pretore ha accertato in fr. 4890.– netti mensili (stipendio fr. 4650.–, remunerazione media per “picchetti” fr. 240.–). L'appellante obietta che in realtà il suo guadagno mensile non eccede fr. 4563.60 netti, esclusa ogni indennità per “picchetti”, che egli non ha più potuto assicurare, essendo stato inabile al lavoro dal 22 ottobre 1999 al giugno del 2000 per grave malattia (conclusioni di appello, pag. 6). a) Come attestano due certificati medici del 16 dicembre 1999 e del 12 gennaio 2000 rilasciati dall'Ospedale regionale di Lugano (doc. 6 e 7 di appello), un tumore ai polmoni ha reso il convenuto totalmente inabile al lavoro per svariati mesi. Un successivo certificato del 28 novembre 2000, sempre dell'Ospedale regionale di Lugano, conferma nondimeno che il paziente è stato operato e che “non ci sono indizi per una recidiva della malattia, anche se il rischio (...), almeno per i prossimi 5 anni, rimane elevato” (doc. 8 di appello). Sebbene non possa ancora essere considerato definitivamente guarito e debba sottoporsi a controlli oncologici regolari, l'interessato è tornato “del tutto indipendente ed [è] attualmente abile al lavoro al 100%” (loc. cit.). Ne segue che, nonostante il rischio di ricaduta (non correlato all'esercizio della professione), egli è attualmente in grado di svolgere appieno la sua attività lucrativa, compresi i “picchetti”. Ove un impedimento o l'altro dovesse limitare di nuovo la sua capacità lucrativa, egli potrà sempre valersi dell'art. 129 cpv. 1 CC e chiedere una modifica dell'odierna sentenza. b) Nel corso del 2001 l'appellante ha guadagnato fr. 65 121.45 netti, pari a fr. 5426.80 mensili (doc. 30 di appello). Nei primi mesi del 2002 il suo stipendio è rimasto sostanzialmente invariato: da gennaio ad agosto del 2002 egli ha guadagnato

complessivamente fr. 39 998.50 (tenuto conto anche della trattenuta mensile sullo stipendio riversata direttamente alla moglie: doc. 35 di appello), ossia fr. 4999.80 mensili, più la quota di tredicesima, calcolata sulla base di un salario lordo, escluse le indennità, di fr. 5192.35 mensili, cioè fr. 4768.15 netti (senza deduzione della cassa pensione, calcolata sulla base di 12 mensilità). Il suo stipendio medio del 2002 risulta pertanto a fr. 5397.15 (fr. 4999.80 mensili, più un dodicesimo di fr. 4768.15). Certo, le “indennità diverse” e i supplementi per “ore straordinarie” sono soggetti a notevoli variazioni (cfr. doc. 35 di appello: da fr. 724.05 in luglio 2002 a fr. 27.35 in agosto 2002). Ciò non toglie che nell'ultimo biennio le entrate del convenuto si siano rivelate essenzialmente stabili, motivo per cui il suo reddito medio può essere accertato in fr. 5400.– mensili netti, indennità incluse. Non risulta per converso che l'appellante disponga di sostanza né, tanto meno, di redditi da sostanza (doc. 33 di appello).

E. 8

Per quanto riguarda il fabbisogno minimo del convenuto, il Pretore l'ha calcolato in fr. 2848.– mensili (con rinvio a un suo decreto cautelare del 30 ottobre 1997, inc. _____, pag. 3 e 4), così articolato: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, costo dell'alloggio fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 373.–, spese d'automobile fr. 250.–, onere fiscale fr. 200.–. L'appellante chiede che esso rivalutato a fr. 3603.–, così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1120.–, costo dell'alloggio fr. 1180.–, premio della cassa malati fr. 393.40, assicurazione domestica 17.70, spese d'automobile fr. 250.–, spese mediche consecutive per problemi di salute fr. 200.–, onere fiscale fr. 441.90. Conclude inoltre perché il suo fabbisogno sia aumentato del 20%, come quello dell'attrice (conclusioni di appello, pag. 8). a) Il minimo esistenziale del diritto esecutivo va aggiornato ai nuovi valori applicabili dal 1° gennaio 2001, che prevedono per persone singole un minimo di fr. 1100.– e non di fr. 1120.– (FU 2/2001 pag. 74, cifra I). Quanto alle spese per l'alloggio, dal contratto di locazione prodotto in appello risulta che dal 1° dicembre 2000 l'appellante deve far fronte a una pigione di fr. 1180.– mensili, incluso l'acconto per le spese accessorie (doc. 32 di appello). Tale cifra appare adeguata, se si considera anche che all'attrice è stata riconosciuta una spesa di fr. 1145.– mensili (sopra, consid. 5b). b) Analogamente dev'essere aggiornato il premio della cassa malati, che nel 2002 ammontava a fr. 424.20 mensili, inclusi fr. 157.10 per l'assicurazione complementare (doc. 34 di appello). È vero che la copertura complementare del convenuto appare più onerosa di quella stipulata dall'ex moglie (sopra, consid. 5c), ma le condizioni di salute relativamente fragili del convenuto giustificano la differenza. Dato il suo reddito, inoltre, l'appellante non può ottenere sussidi cantonali (art. 29 LCAMal: RL 6.4.6.1). Giustificato è anche il premio per l'assicurazione domestica di fr. 17.70 mensili (doc. 14 di appello), tanto più che l'attrice espone un onere analogo (sopra, consid. 5d). Quanto alle spese d'automobile (fr. 250.– mensili), esse si legittimano senz'altro, l'interessato – conducente – dovendo rispettare i turni (“picchetti” compresi) per garantire il servizio dei mezzi pubblici. c) L'appellante rivendica fr. 200.– mensili per cure mediche non assunte dalla cassa malati. Dagli atti si desume che nel 2000 egli ha sopportato una franchigia di fr. 230.– e ha partecipato a spese mediche per fr. 600.– (doc. 23 di appello). La distinta non consente di individuare partitamente quali costi siano riconducibili alla terapia e quali invece ai successivi controlli. Dal noto certificato medico del 28 ottobre 2000 si evince in ogni modo che l'appellante deve sottoporsi a verifiche oncologiche regolari ogni 3 mesi circa con spese coperte dalla cassa malati (doc. 8 di appello). In simili circostanze si giustifica perciò di riconoscergli un disborso mensile per la franchigia e la partecipazione alle spese della cassa malati, nei limiti

però di fr. 70.– mensili, giacché la franchigia legale e l'importo massimo della partecipazione alle prestazioni assommano rispettivamente a fr. 230.– e a fr. 600.– annui (art. 103 cpv. 1 e 2 OAMal). d) Per quel che è dell'onere fiscale, dalla tassazione 2001/02 (la più recente: doc. 33 di appello) si evince un'imposta cantonale di fr. 1255.45 e un'imposta federale di fr. 165.25 annui. L'imposta comunale, visto che il Comune di Massagno ha un moltiplicatore dell'85%, risulta di fr. 1188.90, cui si aggiunge l'imposta personale di fr. 20.–. L'appellante deve far fronte in definitiva a un onere fiscale complessivo di fr. 2629.60 annui, pari a fr. 219.15 mensili. Giovi rilevare tuttavia che i contributi di mantenimento ora a carico del convenuto e la relativa deduzione fiscale (fr. 18 276.–: doc. 33 di appello) sono verosimilmente diminuiti nel giugno del 2003, con la fine della formazione professionale da parte del figlio _____ (doc. H di appello). Per il periodo successivo, pertanto, occorre tenere conto di un onere fiscale (stimato) di fr. 350.– mensili. e) L'appellante insta perché gli sia riconosciuto, infine, il supplemento del 20% sul fabbisogno minimo. La richiesta non ha portata pratica (sopra, consid. 5f), al convenuto dovendo essere garantito non solo il 120% del fabbisogno minimo, bensì il tenore di vita avuto prima della separazione. Dato un fabbisogno minimo di fr. 3391.90 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 1180.–, premio della cassa malati fr. 424.20, assicurazione domestica fr. 17.70, spese d'automobile fr. 250.–, spese mediche fr. 70.–, onere fiscale fr. 350.–), per conservare il livello di vita precedente la separazione l'appellante deve disporre di un margine pari a fr. 870.– mensili (come l'attrice: sopra, consid. 5f). Il suo “debito mantenimento” ammonta perciò a fr. 4260.– mensili (arrotondati). Dato il suo reddito medio di fr. 5400.– netti mensili, dedotti fr. 4260.– gli rimangono fr. 1140.– con cui può sussidiare l'attrice nella misura di fr. 660.– mensili (sopra, consid. 6d).

E. 9

Il primo giudice ha deciso che il contributo alimentare sia vitalizio, non essendo in grado l'attrice di ricrearsi una situazione suscettibile di metterla al riparo dall'indigenza (sentenza impugnata, pag. 5). L'appellante chiede invece che la rendita sia “limitata nel tempo, in ogni caso non oltre la maggiore età di _____, rispettivamente non oltre l'età della pensione” (appello, pag. 10 verso l'alto). Ora, il contributo alimentare dell'art. 125 CC è per principio limitato nel tempo, salvo che il beneficiario non possa recuperare la propria indipendenza economica (Hausheer/ Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband , Berna 2001 , pag. 100 n. 05.163). Il sistema dello splitting introdotto con la decima revisione dell'AVS, in vigore dal 1° gennaio 1997, e la divisione dell'avere di vecchiaia prevista dagli art. 122 segg. CC hanno notevolmente migliorato tale capacità. Di regola, pertanto, il contributo alimentare è dovuto solo fino al pensionamento del beneficiario (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 41 n. 05.37). a) Dagli atti risulta che, dopo il pensionamento previsto nel giugno del 2011, il convenuto potrà contare presumibilmente su una rendita AVS di fr. 1813.– mensili (doc. 26 di appello) e su una rendita di cassa pensione, tenuto “conto del prelevamento di capitale per divorzio”, di fr. 18 452.05 annui, pari a fr. 1537.65 mensili (doc. 29 di appello). Tale dato non tiene conto di quanto egli riceverà dalla cassa pensione dell'attrice. Se appena si considera tuttavia che il 31 dicembre 2000 quest'ultima disponeva di un avere complessivo di fr. 1521.65 (doc. D di appello), il trasferimento della metà degli averi di previdenza accumulati dalla moglie durante il matrimonio non appare influire in modo apprezzabile sul risultato. Nel giugno del 2011, pertanto, l'appellante disporrà di complessivi fr. 3350.– mensili. Quanto al suo fabbisogno minimo, dedotta la spesa per l'automobile di cui non necessiterà più a scopi professionali e

rivalutata quella per le imposte a fr. 280.– (stimati), esso si aggirerà attorno ai fr. 3070.– mensili odierni. A tale minimo vanno aggiunti fr. 870.– mensili per elevare il tenore di vita al livello di quello avuto prima della separazione. Onde un fabbisogno totale di fr. 3940.– mensili. b) Quanto all'attrice, dopo il pensionamento previsto nel febbraio del 2015, essa potrà beneficiare presumibilmente di una rendita AVS di fr. 1582.– mensili (doc. M di appello). Dalla cassa pensione, una volta ricevuta la metà degli averi di vecchiaia accumulati dall'ex marito durante il matrimonio, essa riceverà inoltre presumibili fr. 854.– mensili (doc. U di appello). Certo, l'attrice dovrà ancora cedere metà degli averi di vecchiaia accumulati durante il matrimonio, ma – come detto – tale modesto importo non appare influire apprezzabilmente sul risultato. Nel gennaio del 2013, inoltre, essa riceverà fr. 25 000.– dalla propria assicurazione privata (doc. S di appello), importo che potrà renderle attorno a fr. 80.– mensili (e che quindi non si giustifica di farle intaccare). Complessivamente le sue entrate ammonteranno pertanto a fr. 2516.– mensili. Togliendo le spese per l'auto, di cui l'attrice non necessiterà più a scopi professionali, e considerando un onere d'imposta (stimato) di fr. 85.– mensili, il fabbisogno minimo di lei ammonterà attorno ai fr. 2680.– odierni, cui vanno aggiunti fr. 870.– mensili per elevare il tenore di vita al livello di quello avuto prima della separazione. Il suo fabbisogno totale sarà dunque di fr. 3550.– mensili. c) Riassumendo, dopo il pensionamento (giugno del 2011), il convenuto disporrà di fr. 3350.– mensili con cui coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 3070.– mensili, conservando un agio di fr. 280.–. L'attrice, ancora attiva professionalmente, avrà a disposizione fr. 3000.– mensili per coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 2790.– (sopra, consid. 5f), con un agio di fr. 210.– mensili. Nessuna delle parti potrà garantirsi il tenore di vita avuto prima della separazione, ma entrambe sopportano un sacrificio contenuto nello stesso ordine di grandezza. Non si giustifica dunque che l'appellante continui a versare assegni di mantenimento. La situazione è destinata a cambiare al momento in cui andrà in pensione anche l'attrice. Nel febbraio del 2015, in effetti, costei avrà entrate per fr. 2516.– mensili, insufficienti a coprire il suo fabbisogno minimo di fr. 2680.–. Né essa dispone di sostanza che le consenta di rimediare in qualche modo all'ammanco. Potrebbero entrare in linea di conto le prestazioni complementari AVS (art. 2 cpv. 1 e 2 lett. a della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPC]: RS 831.30), le quali però sono sussidiarie, stanziare in funzione di un reddito determinante (art. 2 cpv. 1 e 3 a cpv. 1 LPC). E per calcolare il reddito determinante l'autorità amministrativa deve tener conto – fra l'altro – delle “pensioni alimentari del diritto di famiglia” (art. 3 c cpv. 1 lett. h LPC), salvo le “prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile” (cpv. 2 lett. a). Prima, quindi, il giudice civile fissa il contributo di mantenimento a norma dell'art. 125 CC e poi l'autorità amministrativa decide se erogare prestazioni complementari. E siccome in concreto non sarebbe equo lasciar cadere l'attrice nell'indigenza, appare giusto ripristinare dal febbraio del 2015 un contributo alimentare di fr. 165.– mensili destinato a evitare, appunto, che l'interessata si trovi a vivere con una disponibilità mensile inferiore al minimo del diritto esecutivo. Con un margine di fr. 280.– mensili l'appellante ne ha senz'altro la possibilità.

E. 10

In conclusione il contributo di mantenimento per l'attrice va stabilito in fr. 660.– mensili fino al maggio del 2011, azzerato dal giugno del 2011 al gennaio del 2015 e ripristinato nei limiti di fr. 165.– mensili dal febbraio del 2015 in poi. Il Pretore ha previsto l'adeguamento del contributo al rincaro. Le clausole di indicizzazione sono un uso consolidato nella prassi,

tanto nel campo delle rendite per i figli quanto nel settore delle rendite destinate a un coniuge divorziato (FF 1996 I pag. 129 in fondo). L'appellante non contesta che il suo stipendio segua l'andamento del rincaro (tant'è che non si oppone di per sé all'indicizzazione del contributo per il figlio), alla stessa stregua delle rendite AVS (art. 33 ter LAVS) e di cassa pensione (art. 36 LPP). Si giustifica pertanto di salvaguardare il potere d'acquisto del contributo, ancorandolo all'indice nazionale dei prezzi al consumo dell'agosto 2003, da adeguare il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio 2004 (art. 128 e art. 143 n. 4 CC).

E. 11

Per quanto riguarda il figlio _____, l'attrice aveva chiesto al Pretore di fissare contributi di mantenimento in favore di lui “sino alla maggiore età o al termine della formazione”. Nella sentenza impugnata il Pretore ha statuito sui contributi alimentari fino alla maggiore età (fr. 800.– mensili fino ai 16 anni, fr. 1000.– mensili dai 16 ai 18 anni), mentre per il seguito ha semplicemente “riservato l'art. 277 cpv. 2 CC” (dispositivo n. 5). Il convenuto chiede ora che da tali contributi sia dedotto l'assegno familiare di fr. 183.– mensili, oltre all'entità della posta per cura e educazione (fornita in natura dalla madre) prevista dalle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, tanto più – egli sottolinea – che il figlio percepisce un salario da apprendista (conclusioni di appello, pag. 10, n. 8). a) La questione è ormai superata. _____ ha compiuto 18 anni in pendenza di appello, il 6 febbraio 2003. Ciò rende senza oggetto i contributi alimentari fissati dal primo giudice. Fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio, in effetti, i contributi di mantenimento per moglie e figli continuano a essere disciplinati dall'assetto provvisorio (Gloor in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 14 ad art. 137 CC con rinvio a DTF 120 II 2 consid. 2b). Se al momento in cui il figlio diventa maggiorenne i contributi di mantenimento non sono ancora decisi nel merito, un giudizio al riguardo non può più intervenire. Del resto, nemmeno il Pretore statuisce più, in sentenze di divorzio, su contributi alimentari per la minore età di figli divenuti maggiorenni durante la litispendenza. Tutt'al più il problema è valutare sommariamente quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello ai fini delle spese e delle ripetibili (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid. 7a). Ove un appello divenga senza oggetto o senza interesse giuridico, in effetti, si applica per analogia – in materia di spese e ripetibili – l'art. 72 della procedura civile federale (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1996 in re A., consid. 6; del 1° giugno 1993 in re F., consid. 1 e 2; precetto menzionato anche in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 in fine ad art. 351). Quest'ultima norma prescrive che in simili casi il tribunale statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. b) Le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo prevedevano, nell'edizione 1996 (quella applicabile al momento in cui ha statuito il Pretore: RDT 51/1996 pag. 33), un fabbisogno medio in denaro per un figlio dai

E. 13

Entrambe le parti postulano il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La richiesta presentata dall'appellante non può essere accolta (art. 155 vCPC), giacché con un margine di fr. 480.– mensili – già dedotto il contributo per la moglie – dispone di mezzi sufficienti per far fronte al pagamento degli oneri d'appello (sopra, consid. 8e), eventualmente chiedendo una dilazione di pagamento o una rateazione del debito. L'analogia richiesta formulata dall'attrice non è destinata a miglior esito. L'attrice può contare in effetti, oltre al contributo

alimentare che le garantisce un tenore di vita abbondantemente superiore al fabbisogno minimo (sopra, consid. 6d), sulla somma di fr. 8571.20 riconosciuta dal Pretore in liquidazione del regime dei beni (sopra, consid. 3), sufficiente a coprire i presumibili oneri d'appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 4. _____ verserà a _____, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, il seguente contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC): fr. 660.– fino al 31 maggio 2011 e fr. 165.– dal 1° febbraio 2015 in poi. Le somme indicate sono ancorate all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo dell'agosto 2003 e saranno adeguate il 1° gennaio di ogni anno in base all'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2004. 5. Il contributo alimentare per il figlio _____ è dichiarato senza oggetto. 6. Entrambe le parti hanno vicendevolmente diritto alla metà dell'aver di vecchiaia maturato durante il matrimonio, dal 13 maggio 1977 al 28 settembre 1999. Alla Cassa pensione dei dipendenti della Città di Lugano e alla _____ di _____ è fatto obbligo, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, di conguagliare le relative spettanze. 9. L'autovettura Nissan “_____” e la moto _____ sono assegnate in proprietà a _____, mentre l'autovettura Subaru “_____” è assegnata in proprietà a _____ i. L'abitazione coniugale è attribuita a _____. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Gli oneri di appello, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 1000.– b) spese fr. 500.– fr. 1500.– sono posti per tre quarti a carico dell'appellante e per un quarto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 4000.– per ripetibili ridotte. III. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da _____ è respinta. IV. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da _____ è respinta. V. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____; – _____, _____. Comunicazione a: – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6; – Cassa pensione dei dipendenti della Città di Lugano (in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza); – _____ (in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza). Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.